



INNOVAQUARTU S.r.l.

Sede legale: Via Irlanda 80 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA)

Società di scopo (art. 194 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.) costituita dai soci ABACO S.p.A. e

MUNICIPIA S.p.A.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA IMU 2026

Gentile Contribuente,

Le ricordiamo che per l'anno 2026 è dovuto il versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili soggetti al tributo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

SCADENZE DI PAGAMENTO

Quando deve pagare l'IMU? Il versamento è previsto in due rate:

- **Acconto:** entro il **16 giugno 2026**
- **Saldo:** entro il **16 dicembre 2026**

Se preferisce, può effettuare il pagamento anche in un'unica soluzione entro il **16 giugno 2026**.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Come si paga? Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando il codice tributo corrispondente alla tipologia di immobile.

Di seguito trova i principali codici utili per il pagamento dell'imposta:

Abitazione principale e pertinenze (solo categorie di lusso A/1, A/8, A/9):

- **3912** – IMU abitazione principale e pertinenze (H118 per il Comune di Quartu Sant'Elena)

Aree fabbricabili:

- **3916** – IMU aree fabbricabili (H118 per il Comune di Quartu Sant'Elena)

Altri fabbricati (secondo case, negozi, ecc.):

- **3918** – IMU altri fabbricati (H118 per il Comune di Quartu Sant'Elena)

IMMOBILI DI CATEGORIA D (capannoni, opifici, ecc.)

- **3925** – IMU immobili categoria D (quota Stato) (H118)

ALIQUOTE

Si precisa che, per l'anno d'imposta 2026, con deliberazione CC n. 115 del 16/12/2025, sono state confermate le aliquote dell'anno 2025, (come dettagliate nell'allegato "A" - ID Prospetto 12761 -pubblicato sul Portale del Federalismo Fiscale MEF) e in particolare:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, L. 160/2019): aliquota pari al 6,0 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1, comma 750, L. 160/2019): aliquota pari al 1,0 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, L. 160/2019): esenti ex legge;
- 4) terreni agricoli (art. 1, comma 752, L. 160/2019): esenti, in quanto il comune di Quartu Sant'Elena è ricompreso nell'elenco di cui alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D (art. 1, comma 753, L. 160/2019): aliquota pari al 10,00 per mille;
- 6) immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti precedenti (art. 1, comma 754, L. 160/2019), comprese le aree fabbricabili: aliquota pari al 10,00 per mille; deliberazione del Consiglio Comunale Numero 112 del 20/12/2024 Proposta Numero 124/2024 7) per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota pari al 9,00 per mille stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi dell’art. 1, comma 760, L. 160/2019.

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni e delle dichiarazioni per agevolazioni è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

SOGGETTI OBBLIGATI

Chi deve pagare? Sono tenuti al versamento i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili (fabbricati e aree edificabili), con esclusione delle abitazioni principali non di lusso e delle relative pertinenze, salvo i casi previsti dalla legge.

VERSAMENTI ESEGUITI DALL’ESTERO

Per i versamenti eseguiti dall'estero occorre utilizzare il codice IBAN:IT440030 6943 9571 0000 0300 025 e il codice BIC/SWIFT: BCITITMMXXX. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro senza centesimi. L'arrotondamento va effettuato per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi o per eccesso se è uguale o superiore a detto importo. Non si versa l'imposta se l'importo riferito all'intero anno per tutte le fattispecie imponibili è inferiore a € 12,00.

AREE FABBRICABILI

Anche per l’anno 2026, con deliberazione del CC n. 117 del 16/12/2025, sono stati confermati i valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini del calcolo dell’IMU, come risultanti dalla Deliberazione del C.C. n. 26 del 08/3/2011 - avente ad oggetto “Valorizzazione delle aree edificabili del P.U.C. ai fini del calcolo I.C.I. per l’anno 2011” - dalla quale risultano i valori venali, distinti per Zone Territoriali Omogenee individuate dal vigente P.U.C. 2).

La determinazione dei valori di riferimento non ha natura imperativa e, pertanto, in presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale, l'approvazione dei valori di riferimento non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta.

ATTENZIONE

La invitiamo a verificare con cura eventuali variazioni intervenute, come acquisti, vendite, cambi di destinazione d’uso o altre situazioni che possano incidere sull’importo dovuto.

INNOVAQUARTU S.r.l. effettuerà le verifiche sui versamenti eseguiti e, in caso di omesso o parziale pagamento, procederà con le attività di accertamento previste dalla normativa vigente.

Cordiali saluti

Innovaquartu S.r.l.